



Comune di Nago-Torbole  
Provincia di Trento

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

In attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Comune di Nago-Torbole  
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

In attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Arch. Giacomo Nones - Torbole sul Garda - Ottobre 1997

# INDICE GENERALE

---

PREMESSE .....	pag. 1
<b>Capo I:</b> DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO .....	pag. 2
<b>Capo II:</b> TRASPORTO DELLE SALME .....	pag. 4
<b>Capo III:</b> INUMAZIONI .....	pag. 7
<b>Capo IV:</b> TUMULAZIONI (Loculi in concessione) .....	pag. 9
<b>Capo V:</b> ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	pag. 12
<b>Capo VI:</b> CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE .....	pag. 14
<b>Capo VII:</b> LAPIDARIO .....	pag. 17
<b>Capo VIII:</b> LAPIDI ED ORNAMENTI .....	pag. 17
<b>Capo IX:</b> ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO .....	pag. 20
<b>Capo X:</b> NORME DI SERVIZIO .....	pag. 21
<b>Capo XI:</b> POLIZIA DEL CIMITERO .....	pag. 23
<b>Capo XII:</b> NORME TRANSITORIE .....	pag. 25

## ALLEGATI

All. A	SCHEMA LAPIDI PER SEPOLTURE COMUNI
All. B	SCHEMA LAPIDI - VARIANTI ELEMENTI ORIZZONTALI
All. C	SCHEMA LAPIDI - VARIANTI ELEMENTO VERTICALE
All. D	FACSIMILE DICHIARAZIONE DI POSA LAPIDE
All. E	TARIFFE PER CONCESSIONI E DIRITTI
All. F	PIANO DI UTILIZZO DEL CIMITERO DI NAGO
All. G	PIANO DI UTILIZZO DEL CIMITERO DI TORBOLE

---

---

## PREMESSE

---

### Art. 1

Il presente regolamento **disciplina il servizio di polizia mortuaria nonché la gestione dei cimiteri comunali** e precisamente il cimitero di Nago e quello di Torbole, fissando regole generali per entrambi, seppure considerando le diverse caratteristiche e potenzialità che presentano le due strutture.

### Art. 2

I cimiteri comunali sono dotati delle seguenti strutture:

STRUTTURE	NAGO	TORBOLE	RIFERIM. R.C.
Campi comuni per inumazione	■	■	Capo III - VIII
Campi comuni per reinumazione	■	■	Art. 49 - Capo VIII
Loculi per tumulazione	-	■	Capo IV A - VIII - Art. 73
Loculi ossario	□	■	Capo IV B - VIII - Art. 74
Loculi cinerario	□	■	Art. 61 - Capo IV B - VIII
Lapidario	-	■	Capo VII
Tombe private di famiglia	-	■	-
Ossario comune	■	■	Art. 43, 46, 49
Cinerario comune	□	■	Art. 59
Camera mortuaria	■	■	-
Camera ardente/Cappella	■	-	-
Servizi igienici	■	■	-
Magazzino	■	■	-
Deposito rifiuti	■	■	-
Parcheggio esterno per autovetture	■	■	Art. 96

■ esistente      □ in fase di realizzazione

### Art. 3

Hanno diritto ad essere inumati o tumulati nei cimiteri di Nago e di Torbole:

- le persone aventi in vita la residenza nel Comune di Nago-Torbole o nel territorio del Linfano appartenente alla Parrocchia di Torbole, anche se decedute fuori dal territorio del Comune;
- le persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
- le persone che siano state residenti nel Comune per un periodo ininterrotto di almeno 15 anni;
- le persone residenti in altro Comune, non decedute in Nago-Torbole, ma iscritte alla nascita nel registro della popolazione di questo Comune;
- le persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata a carattere perenne esistente nel cimitero (tombe di famiglia);
- il coniuge degli aventi diritto di cui ai punti a), b), c), d);
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nei cimiteri del Comune di Nago-Torbole, per non pregiudicare la capienza ed i regolari periodi di rotazione, calcolati in base alla effettiva disponibilità dei cimiteri ed alla mortalità media nei due centri, non possono essere accolti altri soggetti se non quelli sopra elencati.

---

---

## Capo I

---

### DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

---

#### Art. 4

Trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### Art. 5

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

#### Art. 6

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

#### Art. 7

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee, in loculi o in tombe private anche sotterranee a carattere perpetuo, le salme devono essere chiuse in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

#### Art. 8

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione o l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarì che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al Capo V del presente regolamento.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle suddette operazioni, che dovranno essere eseguite da persona idonea dotata delle opportune attrezzature, dovranno sempre assistere il Coordinatore Sanitario e l'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

#### Art. 9

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'incaricato del servizio di custodia del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

## Art. 10

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

## Art. 11

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

## Art. 12

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o l'incaricato del servizio di custodia del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

## Capo II

---

### TRASPORTO DELLE SALME

---

## Art. 13

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero non viene esercitato dal Comune con diritto di privativa. Lo stesso viene invece eseguito:

- a) a cura della famiglia del deceduto;
- b) a cura del Comune in caso di persone sole e gratuitamente per i poveri indigenti.

## Art. 14

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

## Art. 15

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

## Art. 16

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 17

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto, prevista dall'art.15 del presente regolamento, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 21, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### Art. 18

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 19

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### Art. 20

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 15 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### Art. 21

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### Art. 22

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### Art. 23

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 24

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 77 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

#### Art. 25

Tanto nel caso contemplato nell'articolo precedente quanto nel caso che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### Art. 26

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 27

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### Capo III

---

## INUMAZIONI

---

#### Art. 28

Possono essere inumati nei cimiteri di Nago e di Torbole solamente le salme ed i resti mortali specificati nella Premessa al presente regolamento.

#### Art. 29

Entrambi i cimiteri comunali sono dotati di **campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione**; tali campi sono stati predisposti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, secondo i Piani di Utilizzo allegati al presente regolamento.



Le inumazioni dovranno avvenire solamente ed esclusivamente nei riquadri appositamente predisposti dotati di terreno idoneo alla mineralizzazione; non è consentita l'inumazione in altri spazi, quali: stradine, piazzole, aiuole, ecc.

In occasione delle prossime rotazioni gli attuali campi di inumazione non corrispondenti, per dimensioni e distanza reciproca delle fosse o per caratteristiche del terreno, alla vigente normativa, saranno ristrutturati e riportati a quanto previsto dalle norme ministeriali.

#### Art. 30

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo, costituito da una lastra in marmo delle dimensioni 30x40 cm. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con il numero progressivo di sepoltura, il nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

È facoltà dei familiari del defunto di provvedere e curare l'apposizione del cippo, purché di dimensioni e caratteristiche specificate nel presente articolo.

#### Art. 31

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Non è consentito formare un unico tumulo collegando due fosse adiacenti, anche se in esse sono deposte salme di parenti.

#### Art. 32

Le fosse per inumazione debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

#### Art. 33

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 34

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nelle fosse di inumazione, a fianco o sopra una cassa già inumata non possono inoltre essere collocati resti, mineralizzati o non mineralizzati, né ceneri di altri individui, anche se parenti del defunto.

#### Art. 35

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 31.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### Art. 36

Sulle tombe, a cura dei familiari, possono essere collocate delle lapidi che abbiano esclusivamente le caratteristiche descritte al Capo VIII (LAPIDI) del presente regolamento.

Le lapidi definitive possono essere collocate solamente dopo che sia trascorso un periodo di almeno sei mesi dalla data della sepoltura.

Prima della collocazione della lapide sulla tomba, gli interessati dovranno provvedere a darne comunicazione scritta agli Uffici comunali precisando su apposito modulo generalità del richiedente e del defunto, data della sepoltura, numero progressivo assegnato alla tomba, tipo di lapide (orizzontale e verticale) scelta tra quelle definite negli all. A, B, C del presente regolamento.

---

### Capo IV

---

#### TUMULAZIONI (LOCULI IN CONCESSIONE)

---

#### Art. 37.

Il Comune, dietro pagamento, come specificato nell'allegato TARIFFE, può concedere ai privati l'uso di:

a) **loculi individuali per la tumulazione** di salme di individui aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale, come da prescrizioni in Premessa al presente regolamento;

b) **loculi ossario** per la raccolta di resti mortali provenienti esclusivamente da esumazioni od estumulazioni di sepolture esistenti entro l'area dei cimiteri comunali.

I **loculi cinerario** vengono invece dati in concessione quindicennale gratuita, sempre che si tratti di deporvi le ceneri di individui aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale (Cfr. Capo VI).

#### Art. 38.

Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta scritta all'ufficio comunale competente, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata richiesta.

Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il loculi vengono concessi a titolo strettamente personale; non potrà essere fatta concessione a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### Art. 39.

La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Le tasse di concessione e le spese riguardanti la tumulazione, fissate con deliberazione dell'organo comunale competente, sono specificate nell'allegato E (TARIFFE) del presente regolamento.

#### Art. 40.

Le spese di manutenzione dei loculi privati sono, in solido, a carico dei concessionari.

## A) LOCULI INDIVIDUALI PER TUMULAZIONE

### Art. 41.

Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) dell'art. 37 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### Art. 42.

I loculi, oltre il feretro di normali dimensioni, possono contenere anche alcune cassetine di zinco con i resti di parenti del defunto completamente mineralizzati, provenienti da regolari esumazioni od estumulazioni, od urne cinerarie con i resti provenienti da regolare cremazione.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona, o ad uno stretto familiare, alla quale è stata rilasciata la concessione, purché sempre rientrante tra gli individui aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.

### Art. 43

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della concessione stessa.

La durata della concessione può venire prolungata per un numero di anni occorrente a raggiungere un periodo minimo di tumulazione di anni 30. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari, per ogni anno di prolungamento, ad un trentesimo della tariffa in vigore al momento di richiesta di proroga. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Alla scadenza del termine di concessione, qualora non sia possibile soddisfare con altri loculi le nuove richieste del momento, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali mineralizzati nell'ossario comune o, su richiesta, in un loculo ossario acquisito dai parenti.

Il loculo che si renderà libero, trascorso il periodo di tumulazione di cui sopra, sarà messo a disposizione di altri richiedenti.

## B) LOCULI OSSARIO

### Art. 44.

Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera b) dell'art. 37 devono essere racchiuse in regolari cassette di zinco sigillate con apposto il nome del defunto.

Le cassetine dovranno essere di dimensioni adeguate alle misure dei loculi presenti nei cimiteri comunali

### Art. 45.

I loculi, oltre la cassetina di zinco di cui sopra, nei limiti dello spazio disponibile, possono contenere anche una o più urne cinerarie con i resti provenienti da regolare cremazione.

Il diritto di tumulazione nei loculi ossario è circoscritto ai resti mineralizzati provenienti dal cimitero comunale.

### Art. 46

Il diritto di concessione del loculo ossario ha la durata di anni 15.

La durata della concessione può venire prolungata di quinquennio in quinquennio solamente se, nell'ambito della struttura cimiteriale, esiste la disponibilità di altri loculi tale da soddisfare le nuove richieste provenienti dalle regolari esumazioni rotazionali di cui al Capo V del presente regolamento.

La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari, per ogni anno di prolungamento, ad un quindicesimo della tariffa in vigore al momento di richiesta di proroga. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Alla scadenza del termine di concessione, qualora come sopra specificato, non sia possibile prolungarne la durata, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Il loculo che si renderà libero sarà disponibile per le nuove richieste di cui sopra.

---

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

---

Art. 47.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le **esumazioni ed estumulazioni ordinarie** si fanno:

- a) quando sono trascorsi almeno 10 anni dal seppellimento nei campi comuni;
- b) quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla reinumazione di cui all'art. 49;
- b) quando sono trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata in loculi.

Le **esumazioni straordinarie** si fanno allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti (od estumulati) dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 48

Le esumazioni ordinarie, per compiuti 10 anni, nonché le estumulazioni per compiuti 30 anni, a norma dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate, in base anche ai **Piani di Utilizzo** dei cimiteri, facenti parte del presente regolamento.

Art. 49

Nell'escavazione del terreno per le **esumazioni ordinarie**, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco secondo quanto disposto dal precedente art. 44.

Le salme non ancora completamente mineralizzate verranno invece ricomposte in idonee casse facilmente biodegradabili e saranno reinumate nell'apposito **campo di reinumazione** ricavato all'interno del cimitero. Il periodo di reinumazione delle salme non completamente mineralizzate non dovrà essere inferiore ai 5 anni.

Lapidi ed oggetti presenti sulla tomba o sul loculo, trascorso il periodo di normale inumazione o tumulazione, al momento della rotazione delle sepolture, se non ritirati dai parenti interessati, resteranno di proprietà del Comune il quale disporrà di propria iniziativa la loro destinazione.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Eventuali resti degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero

Art. 50

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Piano di Utilizzo.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che siano state praticate nella cassa metallica opportune aperture al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 51

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Art. 52

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie, a cura del custode del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

## Art. 53

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumolato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%O. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

## Art. 54

Nel caso di estumulazione di salme autorizzata dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme dei compensi per l'assistenza e l'opera del personale, stabilite dal Consiglio comunale e previste dalla tabella TARIFFE allegata al presente Regolamento.

## Capo VI

---

### CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

---

## Art. 55

La **cremazione** di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 56

Per gli aventi diritto ad essere seppelliti nei cimiteri comunali di Nago e di Torbole la spesa per la cremazione è a carico del Comune ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DPR 31.8.87, n. 359.

Il Comune, per gli aventi diritto alla cremazione, può anche concorrere alle spese di trasporto fino al più vicino forno crematorio disponibile, con un importo che verrà stabilito dal competente organo comunale.

#### Art. 57

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

#### Art. 58

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### Art. 59

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte nel **loculo cinerario** appositamente predisposto.

Le urne predette dovranno avere dimensioni adatte ai loculi dei cimiteri comunali e dovranno comunque essere contenute in pianta entro un rettangolo di 20x30 cm ed in altezza non superare i 30 cm.

Qualora il defunto abbia espresso la volontà che le proprie ceneri vengano disperse, queste verranno tolte dall'urna e deposte nel **cinerario comune**.

#### Art. 60

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

#### Art. 61

Il loculo cinerario per le urne contenenti le ceneri di persone aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali verrà concesso gratuitamente da parte del Comune per un periodo di 15 anni a partire dal giorno del decesso. Trascorso tale periodo, qualora non vi sia ulteriore disponibilità di loculi per nuove richieste e se l'urna, dietro richiesta dei familiari, non venga depositata altrove, il loculo ritornerà a disposizione dell'Amministrazione e le ceneri contenute nell'urna saranno deposte nel cinerario comune all'interno del cimitero.

#### Art. 62

Le urne cinerarie possono venire collocate anche nei loculi privati di tumulazione o nei loculi ossario secondo quanto previsto dagli art. 42 e 45 del presente regolamento.

#### Art. 63.

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati (questi ultimi debbono avere le caratteristiche dei loculi cinerario del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione), purché in sito conveniente e di proprietà, oppure affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto, dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### Art. 64.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 9.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

#### Art. 65

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 21 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 66

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### Capo VII

---

## LAPIDARIO

---

#### Art. 67

Il *Lapidario* è un settore dell'area cimiteriale in cui vengono collocate e conservate lapidi o piccoli monumenti funebri provenienti da altre zone del cimitero che sono state sottoposte a regolare rotazione

Gli elementi destinati al *Lapidario* devono presentare caratteristiche di natura artistica, storica, culturale, etnica, soprattutto in riferimento alla vita, alle tradizioni, alle memorie del luogo o in riferimento a persone del luogo che in vita hanno raggiunto notorietà per avere dedicato la loro opera alla collettività, o per avere illustrato l'arte o la scienza.

#### Art. 68

Alla base dell'elemento posto nel *Lapidario* può essere opportunamente collocata eventualmente anche la cassetta contenente i resti mineralizzati della persona o delle persone menzionate sulla lapide stessa.

#### Art. 69

La sistemazione nel *Lapidario* delle lapidi e dei resti di cui all'art. precedente viene fatta a cura del Comune; il Comune ne assume la spesa e stabilisce le modalità di collocazione, in accordo con la volontà dei familiari del defunto/i.

La scelta delle lapidi e dei nominativi delle persone i cui resti sono da collocarsi nel *Lapidario* viene fatta dalla Giunta comunale, sentito eventualmente il parere di persone esperte e qualificate in grado di formulare un giudizio appropriato ed obiettivo.

## Capo VIII

---

### LAPIDI ED ORNAMENTI

---

#### FOSSE DEI CAMPI COMUNI

##### Art. 71

Trascorsi sei mesi dalla data di sepoltura, sulle fosse dei campi comuni a cura dei parenti possono essere poste delle lapidi purché in conformità alle norme del presente regolamento

Prima della posa della lapide l'interessato dovrà presentare presso gli uffici comunali una dichiarazione in cui siano specificate le generalità del dichiarante, il numero progressivo della fossa, nome e cognome del defunto, tipo di lapide scelto in conformità all'art. che segue (cfr. All. D).

##### Art. 72

Le lapidi per materiale, dimensioni e forma dovranno essere realizzate secondo quanto prescritto negli allegati A, B, C del presente regolamento.

I manufatti realizzabili sul tumulo si distinguono in verticali (cfr. All. C) ed orizzontali (cfr. All. B); la realizzazione di questi ultimi è facoltativa ed in tal caso il tumulo sarà formato solamente dal rialzo del terreno.

In particolare va precisato quanto segue:

L'area pertinente il tumulo dovrà essere delle dimensioni 0,60x1,70 ml ed i manufatti che delimitano il tumulo dovranno essere perfettamente allineati con quelli degli altri tumuli.

Allo scopo di garantire la permeabilità del terreno di inumazione agli agenti atmosferici e la traspirazione del sottosuolo, non è concessa la posa di lastre orizzontali tali da coprire l'intera superficie del tumulo. È concessa altresì la posa di cordonate e di lastre in marmo di limitate dimensioni; forma e misure di tali elementi devono essere scelti tra i tipi da A a C riportati negli allegati A e B del presente regolamento.

Anche il massetto di fondazione delle cordonate e della lapide dovrà avere forma e dimensioni tali da non invadere la superficie interna del tumulo.

La lapide verticale da porsi in testa al tumulo, di spessore 10 cm, dovrà essere contenuta nelle dimensioni massime fuori terra di 60x84 cm, compreso lo zoccolo, e dovrà essere scelta tra uno dei 7 tipi proposti nell'allegato C del presente regolamento.

Le scritte devono essere limitate a nome e cognome, eventuale condizione, data di nascita e di morte della persona defunta; non sono ammesse altre scritte.

È ammessa l'apposizione sulla lapide verticale di una fotografia del defunto contenuta entro le dimensioni di 12x15 cm, ed eventualmente di un ornamento o simbolo, anche in metallo contenuto entro le dimensioni di 15x25 cm e non sporgente oltre i 3 cm dalla superficie della lapide.

L'area all'interno delle cordonate può essere rifinita a ghiaino da giardino oppure coltivata ad aiuola con fiori, piantine od arbusti di altezza non superiore a 60 cm. Su tale area non può essere posato nessun oggetto solido come statue, foto, emblemi, ecc., fatta eccezione, eventualmente, per un vaso da fiori con fondo provvisto di foro

Sulle lastre orizzontali in pietra possono essere collocati una ciotola o un vaso con fiori ed eventualmente una lampada votiva di altezza non superiore ai 30 cm. Non sono ammessi altri oggetti quali statue, foto, simboli, ecc.

In caso di inadempimento anche parziale di tutto quanto sopra prescritto, da parte del custode sarà impedita la collocazione in opera, o provveduto di ufficio alla rimozione di quanto non conforme al regolamento.

Lapidi ed oggetti presenti sulla tomba, trascorso il periodo di normale inumazione, al momento della rotazione dei campi, se non ritirati dai parenti interessati, resteranno di proprietà del Comune il quale disporrà di propria iniziativa la loro destinazione.

Le modalità di rifinitura degli spazi, dei vialetti e dei passaggi tra le tombe dei campi comuni sono definite e curate dall'Amministrazione; i privati non potranno pertanto intervenire di propria iniziativa a modificarne l'aspetto con la posa, ad esempio, di ghiaino, pavimentazioni varie, ecc.; è affidato comunque al privato il compito di tenere pulita ed in ordine l'area occupata dal tumulo, estirpando se del caso le erbacce che dovessero ivi crescere.



## LOCULI DI TUMULAZIONE

### Art. 73

La **lapide di chiusura del loculo** deve essere esclusivamente quella originale. In caso di necessaria sostituzione, dovrà venire installata un lapide del tutto uguale per dimensioni e materiale a quella originale.

Sulla lapide è concessa l'apposizione di una scritta, limitata a nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto o dei defunti se presenti nel loculo altri resti come specificato all'art. 42. È inoltre concesso riportare anche i nomi di altri parenti stretti, anche se non presenti nel loculo, con delle iscrizioni "a ricordo", previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Non sono concesse altre scritte.

È concessa inoltre l'apposizione di una foto del defunto contenuta entro le dimensioni di 10x15 cm.

Sulla lapide può essere apposta anche una lampada votiva e un portafiori. È comunque vietata la posa di oggetti fissi o mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri o che oltrepassino il perimetro marginale della lapide stessa.

Sul pavimento della corsia alla base dei loculi non possono essere posati oggetti né fissi né mobili, quali statue, vasi, fiori, ornamenti, foto, ecc. Sarà cura degli addetti alla custodia del cimitero di allontanare tutto quanto non è in conformità al presente regolamento senza che i proprietari vengano avvertiti e/o possano avanzare richiesta alcuna di rimborso o risarcimento.

## LOCULI OSSARIO E CINERARIO

### Art. 74

La copertina di chiusura apposta all'esterno del loculo deve essere esclusivamente quella originale. In caso di necessaria sostituzione, dovrà venire installata una lastra del tutto uguale per dimensioni e materiale a quella originale.

Sulla lastra è concessa l'apposizione di una scritta, limitata a nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto o di più defunti se presenti nel loculo. È inoltre concesso riportare anche i nomi di altri parenti stretti, anche se non presenti nel loculo, con delle iscrizioni "a ricordo". Non sono concesse altre scritte.

È concessa inoltre l'apposizione di una foto del defunto contenuta entro le dimensioni di 8x12 cm.

Sulla lapide può essere apposta anche una piccola lampada votiva e un portafiori. È comunque vietata la posa di oggetti fissi o mobili che sporgano dalla lapide oltre i 12 centimetri o che oltrepassino il perimetro marginale della lapide stessa.

Sul pavimento della corsia alla base dei loculi non possono essere posati oggetti né fissi né mobili, quali statue, vasi, fiori, ornamenti, foto, ecc. Sarà cura degli addetti alla custodia del cimitero di allontanare tutto quanto non è in conformità al presente regolamento senza che i proprietari possano avanzare alcuna richiesta di rimborso o risarcimento.

## Capo IX

---

### ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

---

### Art. 75

I cimiteri comunali comprendono le aree e le strutture menzionate all'art. 2 del presente regolamento.

### Art. 76

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) responsabile del servizio;
- b) custode;
- c) manovale (affossatore o necroforo).

## Art. 77

### **Il responsabile del servizio:**

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

## Art. 78

### **Il custode del cimitero:**

- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) si accerta che nei feretri destinati ad essere inumati nei campi, sulla eventuale cassa di zinco, prima dell'inumazione, vengano praticati dei tagli come prescritto nell'art. 33 del presente regolamento.
- f) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- g) comunica all'Amministrazione i lavori di piccola manutenzione che via via si rendessero necessari, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile; porterà poi a termine tali lavori valendosi anche dell'opera di eventuali collaboratori messi a disposizione, se necessario, dall'Amministrazione;
- h) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- i) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.

## Art. 79

Speciale incarico degli **inservienti e dei manovali**, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, riparare i cedimenti e otturare le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

## Art. 80

In considerazione delle effettive necessità per il funzionamento dei cimiteri di Nago e di Torbole, le competenze e gli incarichi di cui all'art. 76 sono affidati al custode cimiteriale il quale, dietro consenso del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale competente, potrà avvalersi della collaborazione di altro personale operaio del Comune per le mansioni di cui al punto c) del citato art. 76.

---

NORME DI SERVIZIO

---

Art. 81

Il personale di direzione e servizio dei cimiteri dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda i manufatti, gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi a disposizione, ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;

Art. 82

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi riconsegnato al Comune.

Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 83

Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 15 anni dalla precedente inumazione.

Art. 84

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Art. 85

È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila, e fra fossa e fossa, o collegare in un unico tumulo tombe adiacenti, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, purché queste durino da quindici anni, e seguendo comunque il Piano di Utilizzo della struttura cimiteriale allegato al presente regolamento.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

Art. 86

Nelle sepolture comuni in terra è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche se in esse non sono state prima praticate delle fessure come prescritto all'art. 33, la costruzione sotterranea di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria; la collocazione di lapidi e pietre tombali è regolamentata al Capo VIII del presente regolamento.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto. In luogo del cippo è facoltà dei familiari del defunto collocare sulla tomba a proprie spese idonea lapide.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso e gli aventi diritto potranno disporre dei resti, degli oggetti e dei ricordi di loro diritto e spettanza, come da art. 49 del presente regolamento

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

---

---

## Capo XI

---

### POLIZIA DEL CIMITERO

---

#### Art. 87

I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero stesso.

#### Art. 88

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- m) svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

#### Art. 89

Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale cimiteriale che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.

#### Art. 90

Per nessun motivo possono essere asportati dal cimitero i manufatti floreali usati per le esequie funebri. E' compito e cura del personale cimiteriale, quando i fiori siano appassiti, provvedere al loro smaltimento.

#### Art. 91

I viali interni, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

#### Art. 92

Ogni coltivazione da parte dei privati, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### Art. 93

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le aiuole; non sono invece ammessi interventi da parte dei privati atti a modificare l'aspetto e la struttura degli spazi e dei passaggi esistenti tra le tombe.

Se i manufatti, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti qualora, dietro avviso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate.

#### Art. 94

Il Comune ha diritto di far rimuovere lapidi, ornamentazioni, foto ed ogni altro elemento, anche provvisorio e temporaneo, se non rispondenti a quanto prescritto dal regolamento, od ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo. È pure facoltà del Comune di provvedere alla rimozione di quegli elementi pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### Art. 95

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni/estumulazioni.

#### Art. 96

Il **parcheggio esterno**, antistante l'ingresso ai cimiteri, è essenzialmente ad uso dei visitatori del cimitero e quindi assimilato all'area cimiteriale stessa. Gli utenti di tale struttura sono tenuti a rispettare pertanto tutta la normativa comportamentale di cui all'art. 88 del presente regolamento. È compito del custode del cimitero e della Polizia urbana fare rispettare tali norme nell'ambito del parcheggio stesso.

### Capo XII

---

#### NORME TRANSITORIE

---

#### Art. 97

Le inumazioni e tumulazioni nei due cimiteri comunali, con l'approvazione del presente regolamento, seguiranno in tutto e per tutto quanto previsto dai *Piani di Utilizzo* allegati al regolamento stesso.

#### Art. 98

Nel cimitero di Torbole, qualora fossero esauriti i posti di inumazione nei campi comuni, limitatamente al solo stretto periodo di indisponibilità di nuovi posti in terra, le salme saranno tumulate nei loculi di recente costruzione e ciò a titolo gratuito per un periodo di 30 anni.

Ad eccezione della concessione data a titolo gratuito, per tali sepolture valgono tutte le norme e disposizioni previste ai Capi IV, VI ed VIII del presente regolamento.

#### Art. 99

Per le salme tumulate a titolo gratuito nei loculi del cimitero di Torbole nel periodo dal 1994 al 1995 valgono le stesse disposizioni di cui al precedente articolo.

Per i loculi-ossario dati in concessione nel cimitero di Torbole negli anni 1997 e precedenti, verranno applicate norme e tariffe del presente regolamento con decorrenza dal 1.1.1998.

#### Art. 100

Al momento delle prossime esumazioni ordinarie per rotazione dei campi, le zone dei due cimiteri che risultassero sovraoccupate per sepolture troppo aderenti tra loro o per sepolture effettuate fuori dai campi stessi causa la carenza di posti disponibili, saranno riportate alla loro forma, struttura e capienza originali. Vie, corsie e piazzole saranno ripristinate secondo i *Piani di Utilizzo* e le tombe, per dimensioni e disposizione, dovranno tornare ad essere in tutto e per tutto conformi a quanto disposto dalla vigente normativa cimiteriale.

#### Art. 101

Al momento della prevista soppressione del cimitero vecchio (S. Rocco) di Nago, le salme mineralizzate saranno deposte presso l'attuale cimitero nella fossa ossario comune o nei loculi ossario di nuova costruzione dati in concessione ai parenti; il tutto secondo le norme e le modalità previste al Capo IV del presente regolamento.

#### Art. 102

È facoltà dell'Amministrazione, qualora si rendesse opportuno, realizzare anche nell'attuale cimitero di Nago una zona *Lapidario* con modalità analoghe a quelle descritte al Capo VII del presente regolamento relativamente al cimitero di Torbole.



#### Art. 103

In attesa della realizzazione dei *loculi cinerario* previsti nel cimitero di Nago, eventuali urne con resti provenienti dalla cremazione di soggetti aventi diritto ad essere accolti in quel cimitero, possono venire collocate provvisoriamente nei *loculi cinerario* del cimitero di Torbole.

#### Art. 104

Nel presente Regolamento non sono disciplinate le **tombe di famiglia** (edificio in muratura) esistenti nel cimitero antico di Torbole. Alla regolamentazione di quest'ultime si provvederà con separato atto.

# Comune di Nago-Torbole - Regolamento cimiteriale



← Dimensioni foto defunto da apporre sulla lapide: max. 12x15 cm




← Dimens. eventuale simbolo od ornamento da apporre sulla lapide: max. 15x25 cm


Croci, ornamenti, cornici, ecc. non potranno sporgere più di 2,5 cm dalla superficie della lapide.

p.u.


## Comune di Nago-Torbole - Regolamento cimiteriale




Tipo D



Tipo C



Tipo B



Tipo A








- L'area all'interno delle cordonate può essere coltivata ad aiuola o rifinita con ghiaio da giardino. Nell'area non può essere collocato nessun oggetto solido (statue, foto, simboli, ecc.) ad eccezione di un vaso da fiori con fondo forato.

- Sulla lastra orizzontale in pietra possono essere sistemati un vaso da fiori e/od una lampada votiva di altezza non superiore a cm 30. Non sono ammessi altri oggetti quali statue, foto, simboli vari, ecc.

*p.u.*



## Comune di Nago-Torbole - Regolamento cimiteriale



La lapide verticale deve essere contenuta entro un rettangolo delle dimensioni di 60x70 cm.  
Lo zoccolo avrà le dimensioni fuori terra di 14x14x64 cm.

Materiali consentiti: pietre e graniti bianchi o grigi, pietra rosa e porfidi.  
Lavorazione: superficie liscia o martellinata.

## DICHIARAZIONE POSA LAPIDE FUNERARIA NEL CIMITERO COMUNALE

Al Comune di Nago-Torbole  
V. Matteotti  
TORBOLE SUL GARDA

..... sottoscritt.....  
residente a ..... Via .....  
a norma dell'Art. 36 del Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale, dichiara di  
avere intenzione di posare una lapide funeraria nel cimitero di .....,  
sulla tomba n° ..... del... defunt... ..  
seppellit... in data .....

La lapide prescelta, come da Art. 72 del vigente Regolamento Comunale di Polizia  
Cimiteriale, ha le seguenti caratteristiche

Struttura verticale<sup>1</sup>: Tipo ..... Struttura orizzontale<sup>2</sup>: Tipo .....

Materiale<sup>3</sup>: .....

..... sottoscritt... dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni del vi-  
gente R.C. relative alla custodia, rifinimento e cura delle tombe dei campi comuni.

Nago/Torbole, .....

(Firma) .....

---

<sup>1</sup>) Da 1 a 7 (cfr. All. C)

<sup>2</sup>) Da A a D (cfr. All. B)

<sup>3</sup>) Cfr. All C

## TARIFFE PER CONCESSIONI E DIRITTI NEI CIMITERI COMUNALI

### CONCESSIONI

---

*Le concessioni a pagamento vengono rilasciate solamente per i loculi.  
Non vengono rilasciate concessioni per inumazioni nei campi.*

- ✕ Concessione per anni 30 di loculo individuale di **tumulazione**: .L. 3.000.000
- ✕ Concessione per anni 15 di loculo ossario: ..... L. 400.000

### DIRITTI

---

- ✕ Rimborso spesa per apertura/chiusura loculi di tumulazione:
- loculi ad apertura laterale: ..... L. 250.000
- loculi ad apertura frontale: ..... L. 150.000
- ✕ Rimborso spesa per apertura/chiusura loculi ossario/cinerario: . L. 80.000
- ✕ Tassa per esumazione straordinaria richiesta da privati: ..... L. 250.000
- Dall'importo sono escluse le spese per eventuale ricomposizione della salma in nuova cassa*
- ✕ Assistenza per autopsie richieste dall'Autorità giudiziaria: ..... L. 80.000
- ✕ Ricomposizione resti mineralizzati in cassetta di zinco: ..... L. 50.000
- Non è compreso nell'importo il prezzo della cassa*

*NB: I prezzi di cui sopra possono venire annualmente aggiornati da parte dell'Amministrazione comunale*